

Un altro soggetto intervenuto propone di chiarire in maniera inequivocabile che l'operatore di rete non è in alcun modo tenuto a vigilare sul possesso del titolo abilitativo da parte dei soggetti attivi a qualsiasi titolo sulla propria rete o piattaforma distributiva. Ne consegue l'esclusione di responsabilità in caso di mancato possesso del titolo abilitativo da parte del fornitore di servizi di media che faccia uso di tali strutture. Si ritiene che l'operatore di rete possa al massimo richiedere il possesso del titolo abilitativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi che siano attivi sulle piattaforme distributive chiuse (quali l'IPTV).

#### **Osservazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene di accogliere le osservazioni proposte e di non imputare obblighi che non discendono direttamente dal Testo unico, tenendo anche conto delle caratteristiche tecnologiche delle reti "aperte" nelle quali non vi sono operatori legati contrattualmente da rapporti con le emittenti. Pertanto, l'articolo 8, nella sua riformulazione, impone unicamente il rispetto degli obblighi e dei principi di separazione societaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2, del Testo unico per i soggetti verticalmente integrati, ovvero per il soggetto titolare di autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici che sia anche operatore di rete di comunicazione elettronica, stante la previsione della normativa primaria, che non consente deroghe a tale principio.

#### **Articolo 9 (Trasmissioni simultanee)**

##### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Uno dei soggetti intervenuti sottolinea che la trasmissione in differita dello stesso palinsesto e le trasmissioni meramente ripetitive non ricadono nella nozione di palinsesto contenuta nel Testo unico, pertanto non si giustifica alcun regime amministrativo e/o di obbligo.

Un altro soggetto, pur condividendo l'approccio adottato dall'Autorità, rileva tuttavia che, stante la frequenza con cui i fornitori di servizi di media operano già su diverse reti, in forza di titoli abilitativi diversi, rilasciati rispettivamente da Autorità e Ministero, l'obbligo di doppia notifica ad entrambe le Amministrazioni sia eccessivamente oneroso. L'alternativa proposta consiste nel considerare una delle due trasmissioni come primaria, e di conseguenza nel disporre che la notifica dovrà essere presentata soltanto all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione per la trasmissione primaria.

Un altro soggetto intervenuto propone di eliminare dal 1° comma dell'art. 9 del Regolamento le parole "via satellite o di distribuzione via cavo", atteso che l'art. 22 del Testo unico prevede la possibilità di ritrasmissione in *simulcast* solo da reti di diffusione su frequenze terrestri.

Per quanto concerne i servizi resi da soggetti già in possesso di altri titoli abilitativi, un soggetto propone di prevedere un procedimento semplificato qualora si tratti di servizi diversi dal mero *simulcast*. Inoltre la società manifesta alcune perplessità circa

